

Dichiarazione informativa di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. concernente l'adeguamento normativo al Regolamento (UE) 2019/2088 - SFDR (*Sustainable Finance Disclosure Regulation*) - Informativa sulla Sostenibilità nel settore dei servizi finanziari - consulenza in materia di investimenti, inclusa la consulenza avente ad oggetto prodotti di investimento assicurativi

Premessa e contesto normativo di riferimento

La presente Dichiarazione viene rilasciata in ottemperanza al Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)¹ come integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 ("Regolamento *Taxonomy*") relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, entrato in vigore in data 10 Marzo 2021.

Il Regolamento introduce obblighi di trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari ed i consulenti finanziari sul tema della sostenibilità al fine di rendere omogenee le informazioni nei confronti degli investitori finali rispetto all'integrazione dei rischi di sostenibilità, la considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e la promozione delle caratteristiche ambientali, sociali e di governance degli investimenti.

La dichiarazione vuole descrivere le strategie adottate da Cassa di Risparmio di Orvieto per l'adeguamento normativo ai seguenti articoli previsti dal Regolamento:

- articolo 3: "Trasparenza delle politiche in materia di rischio di sostenibilità";

¹ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

- articolo 4: “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità (cd. PAI) a livello di soggetto”;
- articolo 5: “Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità”.

Coerentemente con la definizione fornita dal Regolamento SFDR, la Cassa identifica:

- il “rischio di sostenibilità” come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento;
- gli “effetti negativi sui fattori di sostenibilità” come gli effetti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano incidenze negative sui fattori di sostenibilità, per i quali si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità e dei principali effetti negativi nella consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni (Art. 3 e 4 SFDR)

Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A (codice LEI 815600F443DE75A69A95), in relazione al suddetto Regolamento, si qualifica come “Consulente Finanziario”, in quanto fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti.

La Cassa dichiara di riconoscere la rilevanza crescente dei rischi di sostenibilità e l’importanza della loro considerazione nei processi decisionali nella consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni. Pertanto, in un’ottica di miglioramento continuo e di

convergenza del modello di *business* verso obiettivi di sostenibilità, la Cassa ha adottato specifiche metodologie di analisi e monitoraggio degli strumenti finanziari volte all'integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Si riporta, di seguito, una sintesi della "Policy sulla consulenza in materia di investimenti" e della "Policy di valutazione di adeguatezza" di dicembre 2023 della Cassa.

Cassa di Risparmio di Orvieto, per il tramite di un *provider* esterno, acquisisce i dati relativi ai rischi di sostenibilità per gli strumenti finanziari su cui presta l'attività di consulenza al fine di considerare, tra gli altri, gli aspetti ambientali, sociali e di governance; la considerazione di tali dati costituisce la modalità con la quale la Cassa integra i rischi di sostenibilità nel processo di consulenza.

La Cassa considera, altresì i possibili effetti negativi sui fattori di sostenibilità avuto riguardo ai prodotti di investimento oggetto di consulenza acquisendo, per il tramite di *provider* esterno, i dati rispetto agli impatti negativi sui fattori di sostenibilità. L'integrazione di tali dati permette di mitigare eventuali incidenze negative sui fattori di sostenibilità.

Metodologia di assegnazione dello Score ESG

Cassa di Risparmio di Orvieto si avvale dell'*Infoprovider* Prometeia che effettua il servizio di fornitura delle informazioni relative all'articolo SFDR 6, 8 e 9 dei prodotti di risparmio gestito, definito a partire dagli articoli del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, noto come SFDR.

L'*infoprovider* acquisisce queste informazioni dai "*data provider*", i quali mettono a disposizione tali informazioni tramite flussi di dati direttamente dai *manufacturer* mediante il tracciato EET.

Ad ogni prodotto finanziario è prevista l'assegnazione di uno "*score*" (punteggio) sia per ogni singolo pilastro ESG che a livello complessivo (*overall*).

Vengono inoltre messe a disposizione informazioni circa la tenuta in considerazione, da parte dei prodotti finanziari, dei principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità (cd. "*Principal Adverse Impact*" o "*PAI*") considerati come prioritari dalla Cassa, ove tale informazione sia disponibile all'interno del tracciato EET.

Nel caso in cui non siano disponibili informazioni dall'EET per i prodotti di risparmio gestito e per gli strumenti di amministrato (per i quali il tracciato EET non è disponibile), l'*infoprovider* può calcolare uno o più *Flag proxy* di considerazione dei PAI. La maggior parte dei fondi classificati come art. 8 e 9, infatti, dichiara di considerare i PAI nella propria politica di investimento, mentre quelli considerati come Art.6, al contrario, dichiarano di non considerare i PAI nella politica di investimento.

Pertanto, analizzando la distribuzione dei PAI, l'*infoprovider* calcola un *set* rappresentativo di fondi art. 8 e 9 con una copertura minima basata sulla disponibilità dei dati, identificando un livello soglia per discriminare gli investimenti che considerano o non considerano i PAI.

I dettagli sulla metodologia di calcolo dello *score* e sulla modalità di definizione della soglia minima sono riportati nel documento "*Nota metodologica ESG*" fornito dall'*infoprovider*.

Raccolta delle preferenze di sostenibilità e valutazione di adeguatezza e di *target market*

La Cassa, attraverso apposite domande presenti all'interno del Questionario per la profilazione del Cliente ai fini MiFID, raccoglie le eventuali preferenze della clientela su fattori ambientali, sociali e di *governance* (elementi ESG) tali da poter definire le «preferenze di sostenibilità» rispetto alle possibili differenti tipologie di investimenti (i.e. sostenibili, ecosostenibili, che tengano in considerazione i PAI), le quali non contribuiscono, però, alla determinazione del profilo di rischio finale.

Il profilo sintetico, che esprime il livello di interesse del cliente verso gli strumenti ESG, è declinato su tre livelli crescenti di ambizione, ai quali sono associate tre diverse percentuali minime di detenzione di prodotti finanziari aventi caratteristiche ESG (*minimum proportion*) rispetto all'intero portafoglio (concentrazione).

Tali informazioni vengono considerate nel servizio di consulenza in materia di investimenti attraverso un controllo di adeguatezza basato su una logica di portafoglio volto alla verifica del rispetto delle preferenze del cliente, qualora espresse, sui citati fattori ESG.

Classificazione dei prodotti finanziari ai fini della valutazione di adeguatezza

La Cassa acquisisce dall'*infoprovider* esterno tutte le informazioni necessarie a definire l'appartenenza dello strumento ad una delle tre categorie di strumenti finanziari previste dal Regolamento Europeo UE 2017/565, individuando per i prodotti sostenibili ed ecosostenibili le soglie di eleggibilità che traducono in misura quantitativa la relativa quota minima di investimenti sostenibili o ecosostenibili indicata dal cliente, in misura qualitativa (basso, medio e alto), all'interno del questionario di profilatura.

La Cassa ha introdotto il controllo di "Concentrazione ESG" effettuato sulla base delle preferenze di sostenibilità espresse dal cliente in sede di profilatura MiFID. Tale controllo

prevede la definizione di soglie minime che il portafoglio deve soddisfare in termini di strumenti finanziari appartenenti alle tre categorie di strumenti/prodotti finanziari ESG *compliant* coerentemente con le informazioni sulla porzione minima (cd. *minimum proportion*) che il cliente ha dichiarato di voler riservare a tali prodotti.

Controllo di target market

Relativamente al ruolo di Intermediario Distributore, la Cassa effettua un controllo di *target market* a livello di prodotto sulla base delle informazioni ricevute dal produttore tramite il tracciato EMT. In particolare, per i clienti che hanno espresso preferenze ESG, viene effettuato il raffronto con il *target market* effettivo: ove il dato del campo sulle preferenze di sostenibilità risulta valorizzato “Yes”, il controllo di *target market* risulterà superato, viceversa, ove il dato del *target market* risulta valorizzato “Neutral”, il controllo sarà “Neutral”.

Analisi ESG e liste di selezione dei prodotti finanziari per il Servizio di Consulenza

Nel perimetro di valutazione rientrano i prodotti di risparmio gestito, gli emittenti di azioni e obbligazioni, fondi e le gestioni separate sottostanti ai prodotti IBIPs presenti nel catalogo del Modello di Servizio/Contratto di Consulenza.

Le informazioni rese dall'*infoprovider* vengono utilizzate nelle analisi finanziarie sottostanti il processo di selezione degli strumenti finanziari raccomandabili nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti per la selezione dei prodotti (OICR) a valle della valutazione di equivalenza (test di efficienza) che determina il catalogo dei prodotti raccomandabili nell'ambito delle due categorie (i) “*under observation*” - strumenti efficienti,

ovvero quelli che hanno superato il relativo test basato sul rapporto costo/TMD e (ii) “*best of*”- strumenti finanziari selezionati tra gli efficienti che costituiscono la fonte dalla quale le strategie d’investimento attingono per la creazione delle proposte di consulenza.

I fondi “*best of*” sono selezionati, tra quelli che hanno superato il test di efficienza, in base a criteri di *performance*, di rischio e di costo e tenendo conto dei *driver* di sostenibilità, ecosostenibilità e dei principali impatti avversi sui fattori di sostenibilità mediante l'utilizzo dei valori minimi di eleggibilità previsti dalla policy per la valutazione di adeguatezza. Pertanto, la selezione di tali fondi è esclusivamente incentrata sui prodotti ex art. 8 e 9 previsti dal Regolamento UE 2019/2988 della Commissione Europea in merito all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Integrazione della sostenibilità nelle Politiche di Remunerazione (Art. 5 SFDR)

L’art. 5 del Regolamento SFDR richiede ai Partecipanti ai mercati finanziari e ai Consulenti finanziari di includere nelle proprie politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità e di pubblicare tali informazioni sui loro siti web.

Cassa di Risparmio di Orvieto recepisce i principi e le regole contenuti nelle politiche di remunerazione definite da parte della Capogruppo Mediocredito Centrale (MCC).

In linea con i principi del Gruppo di definire sistemi retributivi coerenti con gli obiettivi e i valori aziendali, con particolare riguardo agli obiettivi di finanza sostenibile legati ai fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), le politiche di remunerazione prevedono, per tutti i destinatari del sistema di incentivazione variabile MBO, che all’*achievement indicator*

relativo agli obiettivi individuali venga applicato un fattore correttivo basato su un indicatore di *ESG Compliance*.

È stato pertanto definito un “*ESG score*” (ottenuto tramite la ponderazione di dodici sotto-indicatori ESG riferiti all’operatività del Gruppo) finalizzato a rappresentare lo stato dell’arte del Gruppo in merito alle tre dimensioni di sostenibilità individuate dalle *best practice* e dalla normativa in materia, in linea con le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio.

L’“*ESG score*” può assumere valori ricompresi tra «valutazione inadeguata» (media dei punteggi dei singoli sub-indicatori = 1) e «valutazione adeguata» (media dei punteggi dei singoli sub-indicatori = 3); sulla base di questo punteggio, l’*ESG Score* può generare un effetto deflattivo/inflattivo sulla percentuale di raggiungimento della singola scheda obiettivi.

Per approfondimenti sulle Politiche di Remunerazione si rimanda al sito istituzionale del gruppo MCC alla sezione “Info Societarie” - “Documenti informativi”.

07 novembre 2024

Glossario

Consulente Finanziario (ai sensi dell'SFDR). a) un intermediario assicurativo che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; b) un'impresa di assicurazione che fornisce consulenza in materia di assicurazioni riguardo agli IBIPs; c) un ente creditizio che fornisce consulenza in materia di investimenti; d) un'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti; e) un GEFIA che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE; oppure f) una società di gestione di OICVM che fornisce consulenza in materia di investimenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE.

ESG. Acronimo di *Environmental, Social e Governance*. L'acronimo ESG si riferisce a tre aree principali, *Environmental* (ambientale), *Social* (sociale) e *Governance* (governo societario). Come già si comprende dalla definizione di "investimento sostenibile", ogni pilastro fa riferimento a un insieme specifico di criteri come l'impegno ambientale (favorire processi produttivi che hanno minore impatto sull'ambiente), l'impegno sociale (l'inclusione e il benessere della collettività) e un buon governo societario (se un'azienda agisce con trasparenza, rispetto dei valori aziendali, modalità di remunerazione). Si tratta di tre dimensioni fondamentali per misurare, controllare e sostenere l'impegno in termini di sostenibilità di una impresa o di una organizzazione.

European ESG Template (EET) ("Tracciato EET"). Tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenente una serie di dati/informazioni di dettaglio sulle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari.

European MiFID Template (EMT) ("Tracciato EMT"). Tracciato standard utilizzato nei flussi informativi tra gli intermediari finanziari contenenti una serie di dati/informazioni generali sui prodotti finanziari volte a consentire l'adempimento degli obblighi di product governance.

Fattori di sostenibilità. Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Intermediari Distributori. Gli intermediari che offrono o raccomandano strumenti finanziari ai clienti.

Intermediari Produttori. Gli intermediari che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono consulenza agli emittenti societari nell'espletamento di tali attività.

Investimenti ecosostenibili. Investimenti in attività che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali, senza arrecare danno ad uno di essi. Sono stati introdotti dal Regolamento (UE) 2020/852 - *Taxonomy Regulation* (Regolamento sulla Tassonomia), successivamente integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2486.

Investimento sostenibile o ESG - Definizione riportata nel Regolamento SFDR (Art. 2 punto 17). "Investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione

che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”.

Partecipante ai mercati finanziari (ai sensi del Regolamento SFDR). a) un’impresa di assicurazione che rende disponibile un prodotto di investimento assicurativo (IBIP); b) un’impresa di investimento che fornisce servizi di gestione del portafoglio; c) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP); d) un creatore di un prodotto pensionistico; e) un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA); f) un fornitore di un prodotto 7 pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); g) un gestore di un fondo per il venture capital qualificato registrato conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 345/2013; h) un gestore di un fondo qualificato per l’imprenditoria sociale registrato conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 346/2013; i) una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (società di gestione di OICVM); oppure j) un ente creditizio che fornisce servizi di gestione del portafoglio.

PAI. Acronimo di **Principal Adverse Impacts** (Principali effetti avversi) sono stati introdotti dal dall’articolo 4 SFDR e identificati dal Regolamento Delegato UE 2022/1288. I principali effetti avversi sono tutti gli effetti negativi che le decisioni di investimento o la consulenza potrebbero avere sui fattori di sostenibilità. Ciò potrebbe includere, ad esempio, l’investimento in una società che svolge attività commerciali suscettibili di contribuire in modo significativo alle emissioni di CO2 o che adotta pratiche inadeguate nella gestione delle risorse idriche, dei rifiuti o del territorio.

Prodotto finanziario ai sensi dell’Art. 6 dell’SFDR. I prodotti finanziari “Articolo 6” devono riportare in che modo i rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento, nonché fornire una valutazione dei probabili impatti dei rischi per la sostenibilità sui rendimenti dei prodotti finanziari. Nell’articolo 6 vengono inseriti i prodotti che non promuovono caratteristiche ESG, ma integrano il rischio di sostenibilità, oppure spiegano perché il rischio di sostenibilità non è pertinente; i prodotti art. 6 non soddisfano i criteri aggiuntivi delle strategie degli Articoli 8 o 9.

Prodotto finanziario ai sensi dell’Art. 8 dell’SFDR. I prodotti finanziari “Articolo 8” promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, a condizione che le imprese in cui gli investimenti sono effettuati rispettino prassi di buona governance. Tali prodotti, pertanto, possono includere investimenti sostenibili, anche se questi non ne costituiscono l’obiettivo principale.

Prodotto finanziario ai sensi dell’Art. 9 dell’SFDR. I prodotti finanziari “Articolo 9” hanno come obiettivo principale quello di realizzare investimenti sostenibili, espliciti in termini di risultato. L’informativa deve indicare quali sono gli obiettivi di investimento del prodotto, in che modo intende conseguire i risultati stabiliti e quali indicatori di sostenibilità verranno utilizzati per misurare tali risultati.

Prodotto finanziario (ai sensi dell’SFDR). a) un portafoglio gestito nell’ambito del servizio di gestione del portafoglio come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE; b) un fondo di investimento alternativo (FIA); c) un IBIP; d) un prodotto pensionistico; e) uno schema pensionistico; f) un OICVM; oppure g) un PEPP.

Prodotto di Investimento Assicurativo (“*Insurance based investment products*” o “*IBIPs*”). Ai sensi dell’art. 4, par.1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 2014/2016 (c.d. “Regolamento PRIIPs”), si intende un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Rischio di sostenibilità. L'art. 2 del Regolamento (UE) 2019/2088 definisce il "rischio di sostenibilità" come un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Ad esempio, un rischio per la sostenibilità potrebbe essere un onere per un settore particolare come quello dell'energia, derivante dalla regolamentazione sul cambiamento climatico, in grado di aumentare il costo dell'utilizzo dei combustibili fossili e avere un effetto sulla riduzione della domanda di tutti i combustibili che emettono anidride carbonica. Lo scopo della normativa ESG a tal riguardo è garantire che i gestori degli investimenti prendano in considerazione questo tipo di rischi per la sostenibilità, nel selezionare gli emittenti in cui investire, in quanto quelli più esposti e che non gestiscono tali rischi in maniera adeguata potrebbe subire un impatto negativo sulla performance finanziaria, con conseguente riduzione dei rendimenti.

Taxonomy Regulation (Regolamento sulla Tassonomia). Il Regolamento dell'Unione Europea sulla Tassonomia - 2020/852, entrato in vigore il 1° gennaio 2022, offre un ulteriore livello di trasparenza ai partecipanti ai mercati finanziari delineando all'art. 9 sei obiettivi ambientali specifici (lotta ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso l'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi) e stabilendo, all'art. 3, le condizioni che un'attività economica deve contemporaneamente rispettare per essere considerata "ecosostenibile".

SFDR - Acronimo di *Sustainable Finance Disclosure Regulation*. È il Regolamento Europeo n. 2019/2088, del 27/11/2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, che si inserisce nel Piano d'azione dell'Unione Europea per la finanza sostenibile; detto piano comprende un insieme di norme interconnesse ideate per promuovere gli investimenti sostenibili e uno dei suoi pilastri fondamentali è proprio l'SFDR, entrato in vigore il 10 marzo 2021.

L'SFDR impone a diverse categorie di operatori finanziari maggiore trasparenza nell'indicare quanto i prodotti tengano conto delle caratteristiche ambientali e/o sociali, costituiscano investimenti sostenibili o si pongano obiettivi sostenibili". Queste informazioni devono essere presentate in modo standardizzato per aiutare gli investitori a distinguere e confrontare le numerose strategie di investimento sostenibili disponibili e prendere decisioni informate in linea con i propri obiettivi di investimento.

Il regolamento SFDR mira a riorientare il capitale verso una crescita sostenibile e ad aiutare i clienti nell'assumere migliori scelte di investimento sostenibili.

Il Regolamento europeo contiene una definizione di "investimento sostenibile" o ESG e classifica i prodotti finanziari in tre categorie: articolo 6, articolo 8 e articolo 9.